

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30
maggio 2012

Indice

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II – UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Art. 2 – Ufficiale della riscossione

CAPO III – EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE

Art. 3 – Ingiunzione fiscale

CAPO IV – MISURE CAUTELARI

Art. 4 – Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Art. 5 – Ipoteca

CAPO V – ATTI ESECUTIVI

Art. 6 – Procedure esecutive ai sensi del R.D. 639/10 e D.P.R. 602/73

CAPO VI – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 7 – Importi minimi

Art. 8 – Modalità di pagamento

Art. 9 – Pubblicità del regolamento

Art. 10 – Contenimento della spesa

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 11 – Rinvio dinamico

Art. 12 – Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate comunali nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e di ogni altra disposizione normativa.
2. La riscossione coattiva si articola nelle seguenti fasi:
 - a) emissione dell'ingiunzione fiscale;
 - b) applicazione delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca);
 - c) emissione degli atti esecutivi.

CAPO II UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Articolo 2 – Ufficiale della Riscossione.

1. A norma dell'art. 7 gg-sexies del D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011 (Decreto Sviluppo) il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art. 11 del Regio Decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento alle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del L Dgs 13.04.1999, n. 112.
 1. L'ufficiale della riscossione compie le funzioni svolte dall'ufficiale giudiziario:
 - a) esegue le notificazioni;
 - b) esegue i pignoramenti;
 - c) esegue i pubblici incanti.

CAPO III EMISSIONE DELL' INGIUNZIONE FISCALE

Articolo 3 – Ingiunzione fiscale

1. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate comunali viene effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910.
2. L'ingiunzione fiscale è un titolo esecutivo stragiudiziale ed atto di precetto, vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile della riscossione, che consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente di pagare entro **trenta** giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
3. Ai sensi dell'art. 7 gg quinquies del D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011 in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

CAPO IV MISURE CAUTELARI

Articolo 4 – Procedura di fermo amministrativo.

1. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, decorso inutilmente il termine fissato nell'ingiunzione fiscale di cui all'articolo precedente, il funzionario responsabile della riscossione, dopo aver verificato l'esistenza di beni mobili del debitore o dei coobbligati, iscritti in pubblici registri, emette un preavviso di fermo amministrativo mediante raccomandata Atti Giudiziari nel quale si intima di pagare entro venti giorni, pena l'operatività immediata del fermo, l'importo maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, avvisando altresì il debitore delle sanzioni previste in caso di circolazione del bene soggetto del fermo.
2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il responsabile procede all'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari, dandone comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede, mediante raccomandata Atti Giudiziari, ponendo a carico del debitore le spese necessarie all'iscrizione e ad ogni altro onere accessorio richiesto dall'operazione. A norma dell'art. 7 gg-octies del citato Decreto Sviluppo in caso di cancellazione del fermo iscritto sui beni registrati ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né all'ACI- PRA o ai gestori degli altri pubblici registri.
3. La procedura sopra esposta è percorribile per debiti superiori ad euro cento, importo che si intende complessivo delle somme a qualunque titolo dovute al comune dal debitore e ovviamente solo se il debitore è titolare di beni mobili registrati.

Articolo 5 - Ipoteca

1. L'ipoteca è prevista dall'art. 77 del DPR 602/73 come misura cautelare in funzione dell'esecuzione immobiliare ed essendo un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare ne eredita le regole operative.
2. Ai sensi dell'art. 7 gg-decies del Decreto Sviluppo l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca di cui all'art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
 - Ventimila euro qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
 - Ottomila euro negli altri casi.
3. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 è possibile procedere all'iscrizione dell'ipoteca per un importo pari al doppio delle somme complessivamente dovute, secondo la procedura prevista per legge.

CAPO V ATTI ESECUTIVI

Articolo 6 – Procedure esecutive.

1. Per l'attuazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 e al D.P.R. 602/1973 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a seconda dell'entità degli importi da

- incassare e della solvibilità dei debitori, di procedere all'affidamento del servizio di riscossione ai soggetti abilitati per legge.
2. L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo dal quale risulti che il credito è certo, liquido ed esigibile e del precetto che è l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che in caso di inottemperanza si procederà ad esecuzione forzata.
 3. Entro novanta giorni dalla notificazione del precetto inizia la procedura degli atti esecutivi mediante pignoramento ed espropriazione forzata. Il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

CAPO VI PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 7 – Importi minimi

1. In ossequio ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore è pari ad € 1033.

Articolo 8 – Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite bonifico bancario oppure conto corrente postale oppure modello F24. La modalità di pagamento sarà indicata negli atti di cui al presente regolamento.

Articolo 9 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio Comunale.

Articolo 10 – Contenimento della spesa.

1. A norma e per gli effetti dell'art. 27 della Legge 150/2009 i due terzi della quota del trenta per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi stessi sarà ripartito alle risorse umane direttamente e proficuamente coinvolte nella gestione suddetta.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 11 – Rinvio dinamico

1. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012.